



COMUNE DI MERCUGLIANO

PROVINCIA DI AVELLINO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, E GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DELL'AFFISSIONE DIRETTA E DELLA PUBBLICITA' ESTERNA DA COLLOCARE E COLLOCATI SU AREE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MERCUGLIANO

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento in concessione, della durata di anni tre rinnovabile, del servizio di installazione e gestione degli impianti pubblicitari per l'affissione diretta e per gli impianti di pubblicità esterna da collocare e collocati nel Comune di Mercogliano su aree di proprietà comunale, in esecuzione del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) approvato con deliberazione di G.C. n°71 del 20/03/2008 e del Consiglio Comunale n°7 del 27/03/2008.

Sono compresi nell'appalto i lavori di installazione dei predetti impianti pubblicitari (relativamente a quelli di nuova installazione II.1.3 del bando), l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, nonché ogni altro intervento accessorio connesso alle citate operazioni di installazione e meglio esplicitato nei successivi articoli.

Ci si riferisce, nello specifico, agli impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette di cui all'art. 13 Titolo II del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Mercogliano (delibera G. C. N°71 del 20/03/2008), vale a dire agli impianti realizzati e gestiti dal concessionario del servizio delle affissioni dirette, così come definito all' art 13 del P.G.I.P., nonché agli impianti di pubblicità esterna di cui all' abaco del PGIP e al punto II.1.3) del presente bando

Art. 2 - Localizzazione degli Impianti

La Localizzazione degli Impianti Pubblicitari destinati alle Affissioni Dirette e alla pubblicità esterna è regolamentata dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) approvato con deliberazione di G.C. n°71 del 20/03/2008 e del Consiglio Comunale n°7 del 27/03/2008.

Art. 3 - Caratteristiche tecniche degli impianti

Gli impianti pubblicitari, nel rispetto delle tipologie individuate dal P.G.I.P., dovranno avere caratteristiche estetiche di elevato pregio architettonico e compatibili con il contesto paesaggistico di riferimento. I materiali impiegati nella loro realizzazione dovranno essere di ottima qualità e di elevata resistenza al deperimento.

La struttura portante dovrà essere realizzata con l'impiego di materiali che abbiano standard qualitativi e proprietà meccaniche tali da assicurare adeguati livelli di sicurezza nei confronti delle sollecitazioni, sia statiche che dinamiche, cui potrebbero essere sottoposti.

Dovranno essere osservate, in particolare, le caratteristiche e norme tecniche individuate nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

L'aggiudicatario dovrà identificare ciascun impianto con il proprio logo e con un proprio numero identificativo.

Ciascun concorrente è tenuto a presentare in sede di offerta opportuni elaborati (piante e prospetti), che restituiscano la tipologia dei singoli impianti che si intendono installare e le relative dimensioni. Dovranno, inoltre, essere allegati depliant a colori o altro tipo di supporto illustrativo che esaltino e rendano compiutamente distinguibili le caratteristiche estetiche degli impianti medesimi. A corredo di detta documentazione illustrativa, dovrà essere fornita, per ciascuna tipologia di impianto, una scheda dalla quale si rilevino le relative caratteristiche tecniche, ivi comprese quelle afferenti ai materiali di cui sono costituiti i manufatti da installare.

Art. 4 – Durata, Scadenza e Rinnovo del contratto

Il contratto di concessione ha durata di anni 3 rinnovabili.

L'installazione ed il collaudo degli impianti dovranno avvenire entro e non oltre 12 mesi dalla data di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all'amministrazione il canone di cui al successivo articolo 5.

La mancata realizzazione dell'80% degli impianti entro la data sopra indicata costituisce inadempimento grave e comporta la risoluzione di diritto del contratto, oltre al risarcimento del danno, da quantificarsi sulla base degli introiti mancati fino alla completa definizione delle successive procedure amministrative per il successivo affidamento del servizio.

Il contratto può essere rinnovato, su proposta di una delle due parti da formularsi per iscritto, a mezzo raccomandata A/R, almeno 3 mesi prima della sua scadenza. Il rinnovo non potrà avere una durata inferiore a 2 anni, e potrà essere concesso alle medesime condizioni del contratto originario, fatte salve eventuali norme emanate in materia, che nel frattempo fossero intervenute e la rivalutazione ISTAT del canone annuale, nelle forme di cui al successivo art. 5.

L'Amministrazione rimane libera di valutare, a suo insindacabile giudizio, la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la prosecuzione del contratto.

Art. 5 - Pagamento del canone

Il Concessionario del servizio a fronte dell'affidamento ottenuto dovrà corrispondere all'Amministrazione il canone annuale nella misura risultante dall'offerta formulata.

Tale Canone dovrà essere accreditato in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo e il 31 ottobre di ogni anno di concessione.

Per il primo anno la prima rata del canone dovrà essere corrisposta entro 180 giorni dalla data di stipula del contratto. Il relativo importo verrà calcolato in dodicesimi, sulla base dei mesi residui intercorrenti fra la sottoscrizione contrattuale ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Il canone sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale in misura pari al 100% dell'aumento del costo della vita desunto dagli indici ISTAT riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il canone, per tutta la durata contrattuale, è sempre dovuto, e ciò anche nel caso di mancato utilizzo degli impianti pubblicitari e anche nel caso in cui l'installazione degli impianti avvenga tardivamente rispetto ai termini.

Il ritardo nei pagamenti sarà sanzionato con l'applicazione di una mora pari agli interessi legali maturati tra la data prevista per versamento e quella di effettivo pagamento, fatte salvi, ovviamente, i maggiori danni che l'Amministrazione avrà cura di dimostrare.

Art. 6 - Imposte sulla pubblicità

L'aggiudicatario, in qualità di soggetto passivo di cui all'art. 6 del D. Lgs. 507/93 dovrà, a partire dal secondo anno di gestione degli impianti, versare l'imposta comunale sulla pubblicità nei modi e nei termini previsti dal medesimo Decreto Legislativo e dal Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni" approvato, quest'ultimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29-03-2007.

Art. 8 - Obbligo di manutenzione

Per tutta la durata della concessione l'aggiudicatario dovrà garantire, a sua cura e spese, l'integrità ed il perfetto stato di conservazione di ciascun manufatto, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere, altresì, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere regolari e sistematici al fine di mantenere inalterata la funzionalità degli impianti ed il loro decoro.

L'aggiudicatario (relativamente ai soli impianti di nuova installazione) è tenuto a sostituire, qualunque ne sia la causa, tutte le parti degli impianti usurate, deteriorate o danneggiate e non riparabili, anche per fatti accidentali, imputabili a terzi o a cause di forza maggiore. Ove gli interventi di sostituzione e/o di riparazione non fossero possibili, l'aggiudicatario è obbligato a fornire e ad installare un impianto identico a quello rimosso.

Laddove la tipologia di impianti da rimuovere non fosse più in produzione, la ditta aggiudicataria dovrà concordare con il Comune la nuova tipologia da installare, che dovrà comunque possedere caratteristiche tecniche ed architettoniche dello stesso livello qualitativo dei precedenti.

L'aggiudicatario (relativamente ai soli impianti preesistenti) è tenuto ad effettuare interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, qualunque ne sia la causa, sostituire tutte le parti degli impianti usurate, deteriorate o danneggiate e non riparabili, anche per fatti accidentali, imputabili a terzi o a cause di forza maggiore verificatesi durante il solo periodo di gestione.

Al fine di assicurare che gli impianti conservino, permanentemente, un aspetto estetico gradevole, l'aggiudicatario è tenuto, inoltre, ad effettuare la copertura dei manifesti deteriorati con altri manifesti o con carta bianca.

I competenti Uffici Comunali che accertino il cattivo stato di conservazione degli impianti, conservano la facoltà di ordinare l'esecuzione di ogni intervento ritenuto idoneo a ripristinare l'originario livello di decoro e/o funzionalità degli stessi. Detti interventi dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'aggiudicatario entro 30 giorni se riferiti ad elementi di carattere estetico ed entro 48 ore se riferiti ad elementi di sicurezza e stabilità. In caso di accertata inerzia della ditta aggiudicataria rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il Comune si riserva la possibilità di intervenire direttamente, addebitando il costo della prestazione alla medesima ditta aggiudicataria.

Art. 9 - Collaudo Statico

Ad installazione avvenuta la ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune il certificato di collaudo degli impianti dichiarativo dell'idoneità degli stessi sotto il profilo della staticità.

Il certificato di collaudo deve essere rilasciato da tecnico abilitato.

Relativamente agli Impianti preesistenti la ditta aggiudicataria dovrà relazionare al Comune circa lo stato di funzionalità degli stessi al momento dell'aggiudicazione.

Art. 10 - Variazioni in aumento degli impianti pubblicitari

L'Amministrazione, a causa di sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari o di varianti al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari oppure a causa di circostanze impreviste od imprevedibili accertate dalla stessa, può disporre variazioni in aumento della consistenza degli impianti individuata in sede di gara.

L'Amministrazione è tenuta ad affidare, sino alla scadenza della concessione, la gestione degli ulteriori impianti pubblicitari all'aggiudicatario dell'appalto di cui al presente capitolato a condizione che le suddette variazioni in aumento non superino il 50% della superficie massima destinata agli impianti pubblicitari così come quantificata dal P.G.I.P..

La maggiore consistenza degli impianti pubblicitari comporterà un adeguamento del canone annuo sulla base della stima compiuta dall'amministrazione da effettuarsi tenendo conto dell'aumento di superficie espositiva e del prezzo di aggiudicazione.

L'aggiudicatario potrà, a suo insindacabile giudizio, rinunciare alla gestione degli ulteriori impianti. In questo caso l'Amministrazione potrà mettere in gara gli impianti aggiuntivi.

Art. 11 - Controlli

L'Amministrazione si riserva l'ampia ed insindacabile facoltà di controllare l'esatta osservanza, da parte dello stesso aggiudicatario, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e di quanto prescritto dal Piano Generale degli impianti pubblicitari (Delibere di G.C. n°71 del 20/03/2008 e del Consiglio Comunale n°7 del 27/03/2008).

Il concessionario, previa intimazione scritta, dovrà adempiere nei modi e nei tempi indicati a tutte le prescrizioni impartite dal Comune.

Art. 12 - Proprietà degli impianti installati

Alla scadenza contrattuale, l'aggiudicatario dovrà cedere gli impianti, dietro congruo compenso da determinarsi sulla base dell'investimento iniziale e del deprezzamento subito dagli impianti per effetto dell'uso, nello stato di fatto in cui si trovano, alla ditta subentrante nella concessione. Nel caso in cui la concessione venga rinnovata per ulteriori 2 anni, gli impianti verranno ceduti gratuitamente al Comune che ne diventerà proprietario.

Art. 13 - Responsabilità civile e penale dell'aggiudicatario

Per tutta la durata della concessione la ditta aggiudicataria è responsabile per qualsiasi danno causato a cose e/o a persone nel corso delle operazioni di installazione degli impianti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per effetto dell'uso degli impianti pubblicitari, in conseguenza di ogni altra prestazione imposta dal capitolato e per ogni altro evento imputabile alla ditta medesima a titolo di dolo o colpa. Sono fatte salve le responsabilità per danni a cose e/o persone dovute ad eventi non imputabili, per nessuna ragione, alla ditta concessionaria.

Il concessionario, per tutta la durata della concessione e nel pieno rispetto delle vigenti normative, dovrà controllare, a prescindere da analoghi adempimenti fatti o meno dalle competenti autorità, che tutte le postazioni siano in regola con le vigenti disposizioni di legge, mantenerne costantemente l'efficienza e dovrà adoperarsi per sanare immediatamente qualsiasi inconveniente o deficienza ai fini della prevenzione infortuni.

Art. 14 - Attività pubblicitaria

L'aggiudicatario si impegna ad effettuare, per l'intero periodo contrattuale, il servizio di gestione degli impianti di pubblicità commerciale a propria cura e spese e con proprio personale, esclusivamente sugli impianti pubblicitari dati in concessione, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare dall'attività oggetto della presente concessione.

Art. - 15 Cessione del contratto e subappalto

Il contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto.
Il subappalto è vietato.

Art. 16 - Fallimento del concessionario

In caso di fallimento o messa in liquidazione del concessionario, il rapporto si intende risolto di diritto e gli impianti diverranno di proprietà del Comune.
In nessun caso il Comune di Mercogliano sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dal concessionario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

Art. 17 - Rescissione del contratto

La stazione appaltante è in diritto di decretare la risoluzione del contratto, con le modalità di cui di seguito indicate, quando il concessionario si rende colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita delle operazioni di cui al presente capitolato d'appalto, sempre che non sia prevista clausola risolutiva espressa.
La rescissione dovrà essere proceduta da formale messa in mora e comporterà per il concessionario l'accollo di tutte le spese necessarie per il successivo appalto, dell'eventuale maggiore onere per la successiva offerta e delle eventuali spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio in surroga alla ditta inadempiente.
La stazione appaltante può rescindere il contratto, con le modalità di cui sopra, anche quando la ditta aggiudicataria, per divergenze sulla condotta tecnica delle operazioni oggetto del presente capitolato, per la presenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda lo svolgimento anche di una sola delle prestazioni di cui al presente capitolato.

Art. 18 - Modifiche contrattuali

Le condizioni contrattuali saranno rivedibili dall'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento per documentate ragioni di pubblico interesse o sopraggiunte normative, fermo restando l'impegno di prendere accordi scritti con la ditta concessionaria, accordandole un congruo periodo di tempo (decorrente almeno dalla scadenza della concessione), prima di procedere ad eventuali revisioni, affinché vengano salvaguardati gli impegni assunti dalla ditta concessionaria verso quei soggetti in favore dei quali la pubblicità è in corso di effettuazione o è da effettuarsi.
E' fatto salvo, comunque, il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento sostenuto dalla ditta aggiudicataria in esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Art. 19 - Tasse, Imposte e penali

Le spese relative alla stipula del contratto di concessione, comprese quelle di bollo e registrazione, nonché ogni onere fiscale presente o futuro ad esso collegato, saranno a completo carico della ditta concessionaria.
Per ogni inadempienza contrattuale, diversa da quelle per le quali i precedenti articoli già indicano la misura e le modalità di irrogazione delle sanzioni, il Comune applicherà una penale commisurata alla gravità dell'inadempienza stessa.
Alla quantificazione della penale provvederà il personale dell'area finanze.
L'inadempienza dovrà essere preceduta da formale contestazione alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro trenta giorni dalla notifica della contestazione stessa, da inviarsi tramite raccomandata AR.

Le eventuali giustificazioni del concessionario saranno oggetto di esame da parte del competente Ufficio Comunale che deciderà, a suo insindacabile giudizio, l'eventuale applicazione delle penalità.

L'ammontare delle sanzioni dovrà essere corrisposto dal concessionario al Comune entro 90 giorni dalla notifica dell'ammontare delle sanzioni decise in via definitiva dal competente Ufficio Comunale.

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Art. 20 - Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi e ad ogni altra norma, anche di carattere civile e penale, applicabile alla fattispecie contrattuale.

Art. 21 - Elezione di domicilio e foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il concessionario e l'amministrazione comunale in ordine alle pattuizioni contrattuali e alle disposizioni del presente capitolato, anche dopo la scadenza della concessione, il foro competente cui le parti potranno adire è quello di Avellino.

A tutti gli effetti del contratto l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio nel Comune di Mercogliano.